

modificherebbe il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti;

tuttavia, è il medesimo articolo 7, comma 10, a consentire che il trasferimento possa essere effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 3 della legge n. 410 del 2001;

detta norma, al comma primo, precisa che l'inclusione nei decreti di natura non regolamentare del ministero dell'economia e delle finanze produrrebbe automaticamente il passaggio dei beni al patrimonio disponibile con la sola cautela, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, dell'assunzione del concerto con il ministero per i beni e le attività culturali;

detta norma, al comma diciassettesimo, prevede che i suddetti trasferimenti e le successive, eventuali rivendite non siano soggetti alle autorizzazioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 1999, n. 490, né a quanto disposto dall'articolo 3, comma 113, per quanto attiene al diritto di prelazione degli enti locali territoriali;

l'articolo 7, comma dodicesimo, della legge n. 112 del 2002 prevede il trasferimento, a titolo oneroso, dei beni della costituenda Patrimonio dello Stato Spa alla costituenda « Infrastrutture dello Stato Spa », con le succitate modalità di cui all'articolo 10;

l'articolo 8 della legge n. 112 del 2002 prevede la costituzione della Infrastrutture Spa con l'obiettivo, previsto al comma terzo, di concedere finanziamenti e garanzie per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere ovvero per gli interventi per lo sviluppo economico, anche attraverso la facoltà, riconosciuta al comma quarto, di destinare propri beni e diritti al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti;

detto provvedimento si inserisce in un contesto che vede il Governo richiedere

ulteriori deleghe per aggiornare gli strumenti di protezione dei beni culturali ed ambientali anche attraverso « ... la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati ... senza determinare ulteriori restrizioni della proprietà privata ... conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali »;

il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge, ha ritenuto doveroso formulare specifiche osservazioni in ordine alla congruità, consequenzialità e coerenza del provvedimento;

il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte, al fine di definire quali beni siano alienabili e quali beni siano inalienabili, si procederà eventualmente, caso per caso, alla dichiarazione di cedibilità dei singoli beni;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative in via correttiva sul provvedimento richiamato, ristabilendo le condizioni normative e di principio, secondo le quali il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico italiano, allo stato attuale di proprietà pubblica, sia restituito alle proprie fondamentali finalità di testimonianza materiale avente valore di civiltà, di strumento di formazione delle giovani generazioni, nel processo di costruzione dell'identità culturale europea, a prescindere dall'intrinseco valore economico e della sua possibile utilizzazione finanziaria;

ad assumere e a sostenere, nelle competenti sedi internazionali, anche in sede di riscrittura della Costituzione europea, il principio per cui il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali è espressione del diritto di cittadinanza europea;

a ripristinare, con il coinvolgimento pieno degli enti territoriali competenti in

ordine alla valorizzazione e gestione dei beni culturali presenti nei territori di riferimento, regole precise ed inderogabili in ordine alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, che garantiscano il mantenimento dell'integrità del patrimonio culturale ed ambientale del Paese di proprietà e il godimento pubblico;

a proporre iniziative normative volte a modificare gli articoli 7 e 8 del provvedimento richiamato, escludendo la possi-

bilità che i beni demaniali e culturali possano essere trasferiti alla costituenda Infrastrutture Spa.

(1-00084) « Titti De Simone, Vendola, Giordano, Bertinotti, Deiana, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana ».

(19 giugno 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (2892)

(A.C. 2892 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « viva voce », sono inserite le seguenti: « o dotati di auricolare ».

ARTICOLO 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: « tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) ».

ARTICOLO 4.

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla

sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2892 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro”.

3. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro

(g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.

2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “o accompagnata da cane guida,” sono inserite le seguenti: “o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,” ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data puntuale informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su

conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero del responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

(A.C. 2892 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle indicazioni toponomastiche, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana ».

01. 01. Caparini, Gibelli.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 32 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di rilevamento a distanza.

1-ter. Il dispositivo di rilevamento a distanza di pericolo di cui al comma 1-bis deve essere costituito da un'apparecchiatura che consenta di avvisare il conducente, in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità, dell'esistenza di un incidente o di un'ostruzione stradale causati da autoveicoli dotati di analoga apparecchiatura ».

2. Gli autoveicoli immatricolati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere dotati del dispositivo di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli autoveicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere dotati del dispositivo entro il 30 giugno 2003.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto di attuazione del presente articolo ai sensi del comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

01. 02. Giuseppe Gianni.

Sopprimerlo.

1. 1. Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

1. 10. La Grua.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1. 2. Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le autostrade » sono aggiunte le seguenti: « ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia »;

b) dopo le parole: « 110 km/h » sono aggiunte le seguenti: « per le autostrade e ».

1. 11. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « extraurbane principali » sono aggiunte le seguenti: « ad almeno due corsie per ogni senso di marcia ».

1. 12. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il secondo periodo è soppresso.

1. 9. Raffaldini, Duca, Mazzarello, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa all'interno di un centro abitato si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ».

1. 13. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa all'interno di un centro abitato la sospensione della patente di guida è aumentata di tre mesi ».

1. 14. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, sostituire le parole: entrata in vigore *con le seguenti:* conversione in legge.

1. 6. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: extraurbane principali aggiungere le seguenti: individuate con decreto ministeriale.

- 1. 7.** Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti proprietari, individua le strade extraurbane principali, e la conseguente segnaletica, nelle quali verranno estese le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2-ter. Per le strade di cui al comma 2-bis l'obbligo ha efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al medesimo comma 2-bis.

- 1. 8.** Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 4.** Raffaldini, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 5.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Giacco, Lusetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed al trasporto di persone » sono soppresse.

- 2. 2.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

- 2. 3.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detti apparecchi devono essere messi in funzione prima dell'avvio del veicolo ».

- 2. 4.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Raisi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da lire seicentotrentacinquemilanoventanta a lire due milionocinquentoquarantamilatrecentocinquanta » sono sostituite dalle seguenti: « da cinquecento a millecinquecento euro ».

3. 2. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da quindici giorni a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei mesi ».

3. 3. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da un mese a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a dodici mesi ».

3. 4. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « fino a un mese » sono sostituite dalle seguenti: « da quindici giorni a due mesi ».

3. 5. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da lire seicentotrentacinque-

milanoventanta a lire duemilionocinquentoquarantamilatrecentocinquanta » sono sostituite dalle seguenti: « da cinquecento a millecinquecento euro ».

3. 6. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 4.

EMENDAMENTO AL SUBEMENDAMENTO
DEL GOVERNO 4. 10.

Sopprimere il primo periodo dalle parole: al comma 1 fino alle parole: informazione agli automobilisti.

0. 4. 10. 1. Raffaldini, Duca, Innocenti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui viene data puntuale informazione agli automobilisti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 con le seguenti: ai sensi del comma 2, con apposito decreto del prefetto, del quale è data informazione ai cittadini.

4. 10 Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: viene con le seguenti: può essere.

4. 5. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la parola: puntuale dopo le parole: di cui viene data.

4. 11. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, premettere le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

4. 1. Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature che consentano di segnalare al conducente, automaticamente ed in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica e di visibilità.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica, anche attraverso l'esenzione pluriennale dal pagamento della tassa di proprietà sugli autoveicoli, finalizzate all'acquisto di autoveicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 2-bis o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutato in 125 milioni di euro per l'anno 2002 e in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante le somme accantonate nel « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

4. 2. Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Giacco, Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature che consentano di segnalare al conducente, automaticamente ed in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica e di visibilità.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica, anche attraverso l'esenzione pluriennale dal pagamento della tassa di proprietà sugli autoveicoli, finalizzate all'acquisto di autoveicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 2-bis, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutato in 125 milioni di euro per l'anno 2002 e in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante le somme accantonate nel « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

4. 3. Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Giacco, Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi, tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.

4. 4. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero del responsabile con le seguenti: ovvero il responsabile.

4. 8. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4 sostituire le parole: Nelle ipotesi con le seguenti: Nei soli casi indicati dal comma 1,

4. 6. Gibelli, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il personale di polizia municipale, munito dei mezzi tecnici o dei dispositivi di cui al presente articolo, è autorizzato a sostare in prossimità delle gallerie al fine di rilevare a distanza le violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. 7. Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al comma 5 dell'articolo 125, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, l'ultimo periodo è soppresso.

4. 01. Gibelli, Caparini.

(A.C. 2892 — Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle indicazioni toponomastiche, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana ».

01. 01. Caparini, Gibelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

1. 10. La Grua.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al comma 5 dell'articolo 125, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, l'ultimo periodo è soppresso.

4. 01. Gibelli, Caparini.

(A.C. 2892 — Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2892 – Sezione 6)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che sulle attività connesse all'informazione degli automobilisti di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.2 e 4.3 Duca, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2892 – Sezione 7)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nelle aree portuali, come definite dalle circoscrizioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, accade frequentemente che gli automezzi in sosta vietata ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria, in modo tale da pregiudicare la sicurezza e l'operatività degli scali;

l'attuale sistema sanzionatorio, pur prevedendo il ritiro della patente, si rivela influente nei confronti di autisti stra-

nieri, mentre risulta molto costoso per lo Stato italiano a causa dei meccanismi burocratici legati al ritiro di patenti di cittadini non italiani, i quali peraltro vengono dotati, nel proprio paese di origine, del duplicato della patente di guida,

impegna il Governo

affinché, nel primo provvedimento utile, provveda ad individuare specifiche sanzioni atte a rimuovere il fenomeno, fino al sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata nelle suddette aree.

9/2892/1. Duca, Pasetto, Di Gioia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2892, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

premesso che l'articolo 1, comma 2, introduce l'obbligo dell'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro, anche sulle strade extraurbane principali;

considerato che non è agevole, da parte degli automobilisti, distinguere le strade extraurbane principali dalle strade extraurbane secondarie;

ritenuto altresì che tale difficoltà possa dare luogo a inconvenienti e contestazioni in sede di applicazione della nuova normativa;

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, affinché:

a) sia data agli automobilisti puntuale informazione dei contenuti della nuova disciplina recata dal provvedimento, anche attraverso lo svolgimento di opportune campagne d'informazione;

b) le strade extraurbane principali siano adeguatamente contraddistinte mediante la predisposizione di idonea segnaletica.

9/2892/2. « Sardelli, Lezza, De Laurentiis, Gibelli ».

La Camera,

premessi che:

le forze dell'ordine, comprese quelle della polizia urbana, operano quotidianamente di giorno e di notte per la sicurezza nella circolazione stradale;

nei giorni prefestivi e festivi nelle ore notturne il lavoro prestato dalle forze dell'ordine è diventato nel tempo sempre più massacrante sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

impegna il Governo

a istituire, a partire dalla prossima finanziaria, un fondo per integrare la remunerazione di quelle persone delle forze dell'ordine, comprese quelle di polizia municipale, che prestano servizio, nelle ore notturne dei giorni prefestivi e festivi, di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale.

9/2892/3. Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

la tutela e la valorizzazione delle identità locali e delle lingue locali rappresenta una tematica fondamentale della politica europea, nazionale e regionale;

in ambito europeo esiste la risoluzione del 14 settembre 1988, n. 192, del Consiglio d'Europa sulla tutela e la promozione delle culture e delle parlate locali;

in ambito nazionale è stato approvato, da questo ramo del Parlamento, un provvedimento (attualmente all'esame del Senato — A.S. 1286), che modifica l'arti-

colo 12 della Costituzione prevedendo, tra i compiti della Repubblica, la valorizzazione degli idiomi locali; a livello regionale, diverse regioni a statuto ordinario si sono poste quale obiettivo prioritario quello della tutela e della valorizzazione delle identità locali e delle lingue locali;

considerato che:

per quanto attiene alla segnaletica stradale i segnali stradali a carattere turistico sono espressione di una specifica realtà territoriale;

attualmente non è prevista la possibilità di utilizzare il dialetto locale nelle iscrizioni apposte su alcun segnale stradale, tantomeno su quelli a carattere turistico;

nel programma di Governo, allo scopo di rendere attuativo il processo federalista, è prevista la valorizzazione delle tradizioni locali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia riconosciuta agli enti locali territoriali una maggiore discrezionalità nell'utilizzo dei particolari dialetti locali nelle iscrizioni apposte sulla cartellonistica stradale.

9/2892/4. « Gibelli, Caparini, Cè, Dario Galli, Guido Rossi, Stucchi, Lussana, Martinelli, Sergio Rossi, Ballaman, Giovanna Bianchi Clerici, Bricolo, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Vascon ».

